

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM (NRG 8844/2024)
(Udienza del 5 settembre 2024)

dei Sigg.ri :

1. Lo Bue Giuseppe [REDACTED]
2. Cala' Tiziana [REDACTED]
3. Rinaldi Francesca [REDACTED]
4. Sardo Concetta Paola [REDACTED]
5. Guadagnino Maurizio [REDACTED]
[REDACTED]
6. Montalbano Maria Cristina [REDACTED]
[REDACTED]
7. Izzo Rosa [REDACTED]
8. Chiarenza Vincenzo [REDACTED]
[REDACTED]
9. Genuardi Eucarpio [REDACTED]
10. Maniaci Maria Tindara [REDACTED]
[REDACTED]
11. Pidala' Francesco [REDACTED]
12. Federico Maria Luana [REDACTED]
13. Pizzo Francesca Milena [REDACTED]
14. Tabbi' Rocco [REDACTED]
15. Maddalena Carmen Silveria [REDACTED]
[REDACTED]
16. Giuliana Maria Teresa [REDACTED]
[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'Avv. Nadia Spallitta [REDACTED] come da
procure alle liti su foglio separato da considerarsi apposte in calce al presente atto ed
elettivamente domiciliati presso [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



**INTERVENIENTI AD OPPONENDUM
CONTRO**

I Sigg.ri Arianna Antonaci, Giacomo Caporusso, Gianluca Ettore Carriere, Silvia Galassi, Raffaella Geminale, Alessandra Gismondi, Raffaella Adriana La Polla, Rosa Maria Limongelli, Caterina Lombardi, Patrizia Lorusso, Cristina Macina, Mariella Mitola, Cinzia Perniola, Carmine Giuseppe Perrone, Alessandro Porcelluzzi, Sergio Ribecco, Vanessa Striani, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi, [REDACTED] Francesco Paolini [REDACTED] Caterina Natalini [REDACTED] Giulia Baggiani, [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Nel **ricorso numero di registro generale 8844 del 2024 proposto**

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale Puglia
rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti di

Maria Gabriella Celia [REDACTED]

per annullamento previa sospensione ex art. 56 c.p.a.

dei seguenti atti:

- *Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107 (doc. n. 3);*
- *Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 (doc. n. 8 e n. 9);*
- *Avviso del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319, recante a oggetto "Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali" (doc. n. 7);*
- *singoli provvedimenti di nomina, di data e numeri incogniti, relativi ai candidati all'elenco graduato approvato con Decreto 9 agosto 2024, n. 2187;*
- *nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;*

nonché per rimessione alla corte costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrata”

FATTO

Con ricorso iscritto al nrg 8844/2024 venivano impugnati gli atti in epigrafe indicati con istanza di provvedimento cautelare monocratico ;

Con Decreto monocratico del 14 agosto 2024 il Presidente riteneva *“salva ogni valutazione in rito e sul merito, al solo fine di giungere alla decisione in sede collegiale re adhuc integra, siano sussistenti i presupposti di estrema gravità e urgenza per l'accoglimento dell'istanza di misure cautelari monocratiche, con la sospensione del provvedimento del 9 agosto 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'avviso in pari data, fino alla data della camera di consiglio”* che veniva fissata per il 5 settembre 2024 ;

Con il presente atto ci si costituisce con intervento ad opponendum per gli intervenienti che hanno svolto e superato le prove orali e scritte del concorso riservato , seguito il corso di formazione, superato la prova finale risultando utilmente collocati in graduatorie come vincitori o idonei con relativa scelta della sede di assegnazione e ciò in forza della seguente successione di atti legislativi, normativi e provvedimenti amministrativi :

1. Con DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022 , n. 198 - Art. 5 COMMI DA 11 quinquies a 11 undecies si stabiliva quanto segue :

11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei

possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che

abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;

b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.

11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

*11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. **Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.***

((11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo))

11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati am-

messi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011”.

2. Con successiva L 24 febbraio 2023 N. 14 –il DL 198/2022 veniva convertito in Legge ed entrava in vigore il 28 febbraio 2023;

3. Con Decreto Ministeriale 107 dell’8 giugno 2023, adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 venivano definite le modalità di partecipazione al concorso riservato. Coloro che avessero superato la prova finale sarebbero stati inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017, n. 1259. Il provvedimento non veniva tempestivamente impugnato

4. Con numerosi atti successivi si dava quindi esecuzione alle citate disposizioni dando comunicazione ai candidati –gli odierni intervenienti tra questi- ed in particolare :

-Avviso n. 79720 del 29 dicembre 2023 - DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2.

- AVVISO n. 38649 del 20 marzo 2024 - Avviso di convocazione per la prova in modalità ORALE di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107;
- AVVISO n. 46322 del 05 aprile 2024 - Avviso di convocazione per la prova in modalità SCRITTA di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107;
- AVVISO n. 64933 del 07 maggio 2024 - ESITI PROVA SCRITTA 6 MAGGIO 2024 - DM 8 giugno 2023, n. 107;
- . AVVISO n. 76336 del 29 maggio 2024 - RETTIFICA ESITI PROVA SCRITTA 6 MAGGIO 2024 - DM 8 giugno 2023, n. 107;
- AVVISO n. 82842 del 10 giugno 2024 - Elenco ammessi al Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023,n. 107 Termini e modalità del secondo versamento del contributo di segreteria (art. 4, comma 3);
- AVVISO n. 91843 del 21 giugno 2024 - Organizzazione Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n.107 Chiarimenti su pagamenti e avvio delle attività + elenchi corsisti divisi per Regione;

5. Con ulteriore Decreto si individuavano docenti, tutor e Direttore del corso intensivo di formazione di cui al D.M. 107/2023 USR SICILIA.

Con altro provvedimento si pubblicava l'elenco candidati (USR Sicilia) e programma attività didattiche

6. Decreto di rettifica : venivano modificati i nominativi dei docenti del corso intensivo di formazione di cui al D.M. 107/2023 (USR SICILIA;) e veniva altresì rettificato il programma delle attività didattiche sincrone USR SICILIA;

7. Con ulteriore provvedimento i candidati venivano Convocati alla prova finale USR SICILIA; Tra questi gli odierni intervenienti ad opponendum

8 Veniva altresì istituita la commissione della prova finale USR SICILIA;

9. Con avviso veniva comunicato l'elenco nominativo dei candidati assegnati all'USR Sicilia che avevano sostenuto la prova finale USR SICILIA;

10 I candidati inseriti nell'elenco venivano altresì invitati a produrre i titoli

11. Con ulteriori atti la Commissione provvedeva alla Valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al D.M. n. 138/2017; dandone comunicazione

Nessuno dei predetti provvedimenti veniva impugnato

12. Infine veniva pubblicata la graduatoria dei vincitori e comunque dei soggetti utilmente collocati in graduatoria ai fini dell'assunzione tra i quali gli odierni intervenienti .

13. Conclusa la procedura, questi ultimi venivano dunque assegnati ai ruoli regionali e nella fattispecie **all'USR Sicilia**

14. La materia è stata disciplinata altresì dall'art. 12 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 - Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca:

Art. 12 Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

1. *L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:*

«Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici). - 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno

*scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, **fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario in-***
***detto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito** 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, **in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo.** I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in oc-*

*casi*one delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, **a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.**

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo ((di dirigenti scolastici di nuova assunzione))

1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:

*"11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. **I posti utilizzati per le im-***

missioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo".

15 Infine veniva altresì bandito un nuovo concorso “ordinario” 2023 e si svolgeva **la sola prova preselettiva cui partecipavano gli odierni ricorrenti**

16 I ricorrenti in particolare hanno partecipato al concorso, per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali indetto con Decreto Dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023 avente ad oggetto “ un concorso nazionale, organizzato in tutte le sue fasi a livello regionale, per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, secondo le disposizioni di cui al richiamato art. 29 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 16 (art. 1 del decreto).

Le prove scritte ed orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al predetto DM 2788 del 18 dicembre 2023 non sono state ancora né indette né espletate .

Orbene i ricorrenti , aspiranti dirigenti scolastici sembrano lamentare la lesione determinata dal Decreto Ministeriale n. 2788/2023 con la relativa procedura assunzionale speciale di cui all’art. 5, da commi 11-quinquies a 11-novies 1, D.L. n. 198/2022 s.m.i. e il corso intensivo di formazione, che è stato istituito dall’art. 5, comma 11-quinquies, D.L. n. 198/2022 s.m.i. riservato ai candidati della procedura di reclutamento bandita con Decreto 1259/2017, come integrata con D.L. 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

A dire dei ricorrenti, la lesione deriverebbe dalla conversione in legge del D.L. n. 71/2024 la legge n. 106/2024 che ha introdotto in seno all’art. 12 , il comma 1 bis, il quale - a sua volta - ha novellato il D.L. n. 198/2022 s.m.i., inserendo all’art. 5 il com-

ma 11-septies 1. Il citato comma 11-septies che, in particolare, ha stabilito che per l'a.s. 2024/2025, nelle more della procedura concorsuale di cui al Decreto MIM n. 2788/2023, il Ministero potrà provvedere alle immissioni in ruolo attingendo **dall'elenco graduato del corso intensivo di formazione, che è stato istituito dall'art. 5, comma 11-quinquies del D.L. n. 198/2022 s.m.i., in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i**

Tale disposizione avrebbe determinato una disparità di trattamento **con gli stessi ricorrenti in quanto i posti di dirigente scolastico verrebbero sottratti al concorso ordinario ed assegnati a candidati che pur avendo partecipato ad una procedura concorsuale ne erano stati esclusi nella fase della preselezione e che pertanto non si trovano in una posizione di maggior merito rispetto ai ricorrenti .**

Censurano altresì sotto il profilo della legittimità costituzionale le disposizioni relative al concorso riservato (tra le altre il comma 11-quinquies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 conv. in legge 24 febbraio 2023, n. 14 dell'art. 5 D.L. n. 198/2022 s.m.i. riferito al corso-concorso per reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato in G.U.R.I. nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017) .

Orbene il ricorso deve essere rigettato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO; DIFETTO DI NOTIFICA; CARENZA DI INTERESSE CONCRETO ED ATTUALE

Anzitutto si premette che solo per puro caso si è venuti a conoscenza del presente procedimento per cui non si è avuto il tempo di fare istanza di visibilità del relativo fascicolo telematico.

Ciò premesso, considerata l'ampia platea di soggetti destinatari interessati dal procedimento in itinere, si osserva che controparte avrebbe dovuto in seno al ricorso introduttivo fare istanza di notifica per pubblici proclami in assenza della quale la relativa notifica andrebbe considerata inesistente e ciò con le relative conseguenze processuali.

Quanto sopra opportunamente precisato, si rappresenta, in ogni caso, come non sia ben chiaro quale sia la posizione legittimante dei ricorrenti che al momento possono vantare

una mera aspettativa ed un interesse di fatto, né è chiaro quale possa essere la lesione di un presunto e non dimostrato interesse legittimo .

Gli stessi infatti non hanno ancora partecipato al concorso per dirigente scolastico bandito nel 2023 in quanto le relative prove non si sono ancora svolte . Gli stessi quindi non sono portatori di una posizione qualificata e differenziata trattandosi di semplici candidati in relazione ad un concorso ancora da svolgersi . Nessun vantaggio dall'eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati potrebbe derivarne agli stessi al momento attuale, non avendo alcuna certezza degli esiti positivi del concorso ordinario ancora da svolgersi, per dirigente scolastico

Né può ravvisarsi un interesse legittimo nella pretesa a che un maggior numero di posti venga messo a concorso trattandosi di scelte di natura "politica" non sindacabili in questa sede .

Tra l'altro il ricorso è anche infondato nel merito in quanto l'eventuale aumento dei posti da assegnare al concorso riservato, in primo luogo riguarderebbe solo l'anno scolastico 2024/2025, in relazione alle vacanze di un triennio, nelle more del reclutamento ordinario dei dirigenti.

Invero il reclutamento dei dirigenti di cui al concorso 2023 non potrà mai completarsi per l'anno 2024/2025 con copertura "ordinaria" dei posti vacanti per quell'anno scolastico . Anche per questo profilo quindi nessun interesse possono avere i ricorrenti – che ancora devono svolgere le prove concorsuali che dureranno almeno un anno - a che i posti vacanti e disponibili per l'anno 2024/2025 (già iniziato) vengano coperti o meno, in caso di necessità e di sedi vacanti, attingendo dal concorso riservato .

In ogni caso l'utilizzo eccezionale della graduatoria del concorso riservato per l'anno 2024/2025 , nelle more del concorso ordinario, viene compensata negli anni successivi, in relazione al piano triennale del fabbisogno di personale, in modo da garantire un utilizzo equilibrato sia della graduatoria ordinaria che di quella riservata, attingendo pertanto, negli anni successivi, maggiormente dalla graduatoria del concorso ordinario.

Anche per questo aspetto nessun danno (si ribatte il concorso non si è neanche svolto) può derivare ai ricorrenti e nessuna lesione di interessi legittimi che sono dunque allo stato inesistenti .

Ugualmente, così intese, le norme non determinano alcuna disparità di trattamento né posizioni privilegiate, né possono considerarsi in violazione degli artt. 3, 41, 97 Cost

II) INAMMISSIBILITA', IMPROCEDIBILITA', TARDIVITA' DEL RICORSO

Le censure relative al DM 107 dell'8 giugno 2023 (atto presupposto) sono indubbiamente tardive sussistendo tra l'altro eventuali profili di illegittimità costituzionale già alla data di adozione del predetto Decreto, nel giugno 2023 **che era quindi immediatamente idoneo a determinare un'eventuale lesione degli interessi dei ricorrenti**

Senonché il DM 107/2023 è stato impugnato solo tardivamente a termini abbondantemente decorsi

Già per questo aspetto il ricorso deve essere rigettato per tardività

Inoltre non sono stati impugnati gli atti propedeutici, preliminari e presupposti che hanno portato alla formazione della graduatoria del concorso riservato; invero si tratta in ogni caso di una **procedura concorsuale sia pure speciale**, caratterizzata quindi dalla nomina di una Commissione esaminatrice, dallo svolgimento di prove scritte ed orali e dall'approvazione dei relativi atti; senonché risulta impugnato solo il provvedimento finale ma non anche gli atti presupposti.

In particolare non sono stati impugnati:

- la nomina della Commissione ed i relativi verbali
- l'elenco dei candidati ammessi alla procedura riservata
- gli atti relativi al superamento della prova di accesso con i relativi verbali ed il conseguente elenco
- gli atti relativi allo svolgimento della prova scritta ed orale con le relative graduatorie
- gli atti di valutazione relativi all'ammissione al corso intensivo di formazione
- gli atti di organizzazione e nomina relativi allo stesso corso di formazione
- gli atti relativi alla prova finale (artt. 6 e 7 e 8 del DM 107/2023)

Ne deriva l'improcedibilità del ricorso

III) INSUSSISTENZA DI EVENTUALI PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA'

Preliminarmente si rinvia alla casistica giurisprudenziale che si è formata in materia negli anni e si richiama l'indirizzo già espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza

106/2019 in relazione al concorso riservato di cui alla L. 107/2015 con la quale ha dichiarato l'infondatezza delle censure in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa

A quanto detto si aggiunga che le norme che disciplinano il concorso riservato sono state già numerose volte oggetto di esame dal TAR Lazio che, infatti, nel ritenerle assolutamente legittime - anche sotto il profilo costituzionale - ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi promossi avverso il concorso del 2017 alla luce delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 avendo i ricorrenti ex lege conseguito il bene della vita e cioè la partecipazione al concorso dal quale erano stati illegittimamente esclusi- ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies delle citate disposizioni, nonchè ai sensi del DM 107/2023

(si vedano sentenze del **TAR Lazio -Sezione Terza Stralcio; N. 13418/2024...N. 11893/2024; N. 11825/2024 ed altre**)

SUL DANNO DEGLI INTERVENIENTI

Anche gli odierni oppositori hanno depositato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel ricorso iscritto al nrg **7836/2019** avendo partecipato al concorso riservato ed essendo risultati vincitori e comunque utilmente collocati nella graduatoria impugnata con il ricorso cui ci si oppone

Orbene mentre nessun vantaggio concreto ed attuale potrebbe derivare ai ricorrenti dall'eventuale accoglimento del ricorso – non essendo né idonei né vincitori del concorso ordinario- , un gravissimo danno ne avrebbero invece gli intervenienti che dal 2017 (per ben 7 anni) hanno impiegato risorse personali ed economiche nel concorso bandito nel 2017 al fine del conseguimento del ruolo di Dirigente Scolastico.

Gli stessi, infatti, hanno svolto le prove scritte, e in alcuni casi anche orali, relative al concorso del 2017 ed hanno altresì svolto le prove selettive, scritte e orali del concorso riservato (seguendo peraltro apposito corso di formazione) risultando dunque vincitori o comunque utilmente collocati in graduatoria ed assegnatari di sedi .

L'eventuale sospensione del concorso riservato - del tutto legittimo in quanto bandito per la necessità ed urgenza di ovviare alle gravi carenze di organico e garantire dunque

il buon funzionamento degli Istituti Scolastici - arrecherebbe ingenti danni sia all'interesse pubblico ed all'organizzazione scolastica sia agli intervenienti, ai quali sarebbe impedito l'immissione in ruolo come dirigenti scolastici già a decorrere dall'anno 2024/2025 costringendoli a riaprire l'annoso contenzioso instaurato in relazione al concorso del 2017 ritrovandosi senza il bene della vita per cui era causa e che pensavano di aver ex lege conseguito.

Per questi motivi si conclude chiedendo che

Voglia l'On.le Tribunale

accogliere il presente atto di intervento ad opponendum e per l'effetto rigettare il ricorso cui ci si oppone in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Palermo 03/09/2024

Avv. Nadia Spallitta